

**Scambio di note
del 4 novembre/29 dicembre 1964
tra la Svizzera e la Jugoslavia concernente l'imposizione
delle imprese di navigazione marittima o aerea^{1 2}**

Entrato in vigore il 29 dicembre 1964

(Stato 8 agosto 2006)

Il 4 novembre ed il 29 dicembre 1964, in Belgrado, il Segretariato di Stato degli Affari esteri e l'Ambasciata svizzera hanno scambiato note concernenti l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea. Il testo della nota svizzera è il seguente:

Traduzione³

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato degli Affari Esteri e ha l'onore di riferirsi alla nota del Segretariato di Stato del 4 novembre 1964 il cui contenuto è il seguente:

«Il Segretariato di Stato degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera e, riferendosi alla Nota n. M. 10 del 13 agosto 1964, ha l'onore, in seguito alle istruzioni del suo Governo, di proporre al Governo svizzero quanto segue:

1. Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, in virtù della facoltà conferitagli dall'articolo 73 della Legge di base sulle imposte, dichiara, sotto riserva di reciprocità, che le imprese svizzere di navigazione marittima o aerea sono esenti in Jugoslavia da ogni imposta sugli utili o sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea; questo esonero si riferisce anche alle imposte sui beni mobili, compresi i battelli o gli aeromobili utilizzati da queste imprese.
2. Il Consiglio federale svizzero, in virtù della facoltà conferitagli dal decreto federale del 1° ottobre 1952⁴, dichiara, sotto riserva di reciprocità, che le imprese jugoslave di navigazione marittima od aerea sono esenti in Svizzera da ogni imposta (federale, cantonale e comunale) sugli utili o i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima od aerea, come anche dalle imposte (federali, cantonali e comunali) sui beni mobili, compresi i battelli o gli aeromobili utilizzati da queste imprese.

RU 1965 369

¹ Abrogato, per quanto concerne le relazioni fra la Macedonia e la Svizzera, giusta l'art. 28 par. 2 della Conv. del 14 apr. 2000 – RS **0.672.952.01**.

² Abrogato, per quanto riguarda le relazioni bilaterali tra la Serbia e Montenegro e la Svizzera, giusta l'art. 28 n. 3 dell'Acc. del 13 apr. 2005 – RS **0.672.968.21**.

³ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

⁴ RS **672.1**

3. L'esenzione prevista ai numeri 1 e 2 è applicabile anche alle imprese jugoslave e svizzere di navigazione aerea le quali partecipino a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale d'esercizio.
4. La locuzione «esercizio della navigazione marittima o aerea» designa il trasporto professionale di persone o di cose, eseguito dai proprietari, locatori e noleggiatori di battelli o aeromobili.
5. La locuzione «imprese jugoslave» designa ogni impresa di navigazione marittima od aerea la cui direzione effettiva si trovi in Jugoslavia e che sia gestita da società di persone o di capitali costituite secondo il diritto jugoslavo con sede in Jugoslavia e non in Svizzera, comprese quelle di compartecipazione statale, oppure dallo Stato jugoslavo stesso.
La locuzione «imprese svizzere» designa ogni impresa di navigazione marittima o aerea la cui direzione effettiva si trovi in Svizzera e che sia gestita o da persone fisiche residenti in Svizzera e non in Jugoslavia, o da società di persone o capitali costituite conformemente al diritto svizzero, comprese quelle a compartecipazione federale o cantonale, o infine dalla stessa Confederazione Svizzera o da uno dei suoi Cantoni.
6. L'esenzione prevista ai numeri 1, 2 e 3 si estende alle imposte riscosse in Jugoslavia o in Svizzera durante gli anni civili che seguono il 31 dicembre 1964.
7. Il Governo Jugoslavo e la Confederazione Svizzera si riservano di revocare la presente dichiarazione per la fine d'un anno civile, mediante una notificazione scritta consegnata almeno sei mesi prima; in tal caso, l'esenzione sarà applicata, l'ultima volta, alle imposte jugoslave e svizzere riscosse per questo ultimo anno civile.

Se la Confederazione Svizzera è d'accordo su questa proposta, la presente Nota e la risposta affermativa dell'Ambasciata svizzera saranno considerate come costituenti un Accordo sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima ed aerea concluso fra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Confederazione Svizzera».

L'Ambasciata ha l'onore di confermare al Segretariato di Stato che il Consiglio federale svizzero ha approvato il testo di questa sua nota. Di conseguenza, la nota del Segretariato di Stato e la presente risposta costituiranno un Accordo sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea, concluso fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

L'Ambasciata di Svizzera approfitta dell'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato degli Affari Esteri l'assicurazione della sua alta considerazione.

Belgrado, 29 dicembre 1964.